



Il Segretario generale vicario

Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della II
Commissione consiliare permanente
Presidente della III
Commissione consiliare permanente
Presidente della VII
Commissione consiliare permanente
Presidente della IX
Commissione consiliare permanente
Servizio Amministrativo
Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari"

E p.c. Dirigente
Area Lavori commissioni

Oggetto: proposta di legge regionale n. 147 del 20 marzo 2024 concernente:

DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

La II, III, VII e IX Commissione consiliare permanente interpellate esprimeranno il parere nei termini indicati dall'articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'Area "Lavori Aula"
(Dott. Fabio Sannibale)
Firmato digitalmente da: Fabio Sannibale
Data: 22/03/2024 10:18:26

IALONGO VINCENZO
2024.03.25 17:10:47
Ing. Vincenzo Ialongo
CN=IALONGO VINCENZO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VAIT-80143490581
RSA/2048 bits

Allegati: 01 (uno)
Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 65937087 Mail: segreteria generale@regione.lazio.it Pec: segreteria generale@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 147 del 20 marzo 2024

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

MAURA

DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – II – III – VII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO

Di iniziativa del Consigliere:

Daniele Maura

Firmato digitalmente da:
Daniele Maura
Data: 20/03/2024 16:45:49



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE

Il Difensore civico regionale è istituito secondo le disposizioni dell'articolo 69 dello Statuto ed i principi in tema di difesa civica nazionale e delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.

La presente iniziativa legislativa recepisce, inoltre, le "Linee di indirizzo" approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riuniti in assemblea plenaria il 26 settembre 2019, finalizzate a garantire una maggiore uniformità delle legislazioni, una valorizzazione del Difensore civico regionale e una maggiore chiarezza nelle procedure di nomina.

Storicamente, i difensori civici regionali sono nati dal modello svedese dell'Ombudsman. L'obiettivo era rafforzare la tutela dei cittadini nei confronti delle inefficienze e delle ingiustizie dell'Amministrazione pubblica attraverso l'intervento di un garante che segnalasse, anche di propria iniziativa, eventuali disfunzioni del sistema, con poteri di sollecitazione verso gli organi competenti.

La mancanza di un quadro giuridico preciso ha portato le regioni ad agire in modo disomogeneo su vari aspetti, rendendo complicata la qualificazione giuridica del Difensore civico, poiché il legislatore nazionale ha delegato la disciplina della materia alla potestà legislativa regionale. Le opinioni sulla qualificazione giuridica di queste figure non sono univoche. La giurisprudenza amministrativa predominante le riconosce come "Authorities" che non rientrano né nell'organo politico di governo né nell'organo di gestione tecnico-amministrativa, ma che svolgono un ruolo di "supremo garante dell'imparzialità dell'agire dell'ente" per la cui diligenza amministrativa viene nominato. Anche la dottrina condivide questa opinione, evidenziando alcune differenze rispetto alle Autorità amministrative indipendenti, dal momento che questi organi non dispongono di poteri sanzionatori per comportamenti illeciti, né adottano decisioni impugnabili davanti all'autorità giudiziaria. Anche la Corte Costituzionale ha espresso una posizione simile, sottolineando il loro ruolo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

di vigilanza sull'operato dell'Amministrazione regionale e di tutela della legalità e della regolarità amministrativa.

La presente proposta di legge è composta da 24 articoli, di seguito illustrati:

L'articolo 1 (Istituzione e finalità) chiarisce che il Difensore civico è istituito secondo le disposizioni dell'articolo 69 dello Statuto ed i principi in materia di difesa civica nazionale e delle organizzazioni comunitarie ed internazionali.

L'articolo 2 (Autonomia funzionale e organizzativa) stabilisce l'autonomia funzionale e organizzativa degli organi di garanzia, garantendo loro la capacità di esercitare le loro funzioni in piena indipendenza.

L'articolo 3 (Requisiti di elezione) disciplina i requisiti per la nomina degli organi di garanzia, che comprendono l'autorevolezza, l'integrità e la moralità riconosciute, nonché specifici meriti nel campo di competenza e il possesso di un diploma di laurea o un'esperienza decennale nel settore.

L'articolo 4 (Cause di ineleggibilità ed incompatibilità) specifica le cause di ineleggibilità e incompatibilità, legate strettamente ai requisiti di autonomia e indipendenza degli organi di garanzia.

L'articolo 5 (Modalità di elezione) disciplina le modalità di elezione da parte del Consiglio regionale, introducendo una disciplina di proroga più stringente e un potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale nel caso in cui l'Assemblea non provveda nei termini.

L'articolo 6 (Durata) tratta la durata del Difensore e le disposizioni riguardanti la decadenza, la revoca, la rinuncia e la reintegrazione.

L'articolo 7 (Indennità) prevede un'indennità di funzione mensile e l'eventuale rimborso per le spese di missione.

L'articolo 8 (Dotazione organica) dispone la dotazione organica di personale, sede e locali.

L'articolo 9 (Funzioni generali) specifica le funzioni del Difensore, ovvero gli enti ed uffici regionali, locali e nazionali, nei confronti dei quali può intervenire, la possibilità di esercitarle in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

con i medesimi oppure in coordinamento con l'ANCI regionale o l'UPI regionale. Descrive cosa non può fare.

L'articolo 10 (Funzioni di garanzia per le persone a rischio di discriminazione) specifica le funzioni del Difensore a sostegno di qualunque persona che, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, età, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.

L'articolo 11 (Attività) elenca una serie di attività che il difensore civico può svolgere oltre alle funzioni attribuite dall'articolo 9.

L'articolo 12 (Attivazione dell'intervento) specifica che il Difensore civico può intervenire d'ufficio o su richiesta di persone, singole o associate, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi, nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9. La richiesta di intervento per la difesa civica deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento o l'atto. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dalla presentazione, può essere chiesto per iscritto l'intervento allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, ovvero segnalando il silenzio della stessa. Il difensore civico interviene altresì a tutela del diritto di accesso, secondo la normativa vigente. Non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali e su richiesta dei dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate all'articolo 9 per questioni concernenti il rapporto di lavoro.

L'articolo 13 (Modalità d'intervento) disciplina le modalità d'intervento nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9, il rapporto con i dirigenti e funzionari degli stessi, nel rispetto del regolamento (CE) n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'articolo 14 (Obblighi di collaborazione e riservatezza) prescrive l'obbligo di leale collaborazione per le amministrazioni e i soggetti nei cui confronti il Difensore interviene per il raggiungimento della finalità della presente legge.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'articolo 15 (Diritto di accesso) stabilisce che il Difensore interviene a tutela del diritto di accesso nei confronti dell'amministrazione regionale e delle aziende sanitarie e ospedaliere, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale, dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali e degli enti pubblici e privati sottoposti a vigilanza, e nei confronti degli enti locali, aziende comunali e società partecipate, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico territoriale della Città metropolitana o della provincia. Il Difensore, esaminata l'istanza di riesame, se ritiene che l'accesso sia stato illegittimamente rifiutato o differito, adotta una decisione con la quale invita l'amministrazione interessata affinché provveda a riesaminare il rifiuto o il differimento, comunicandolo al richiedente. Nei casi in cui l'amministrazione non emani, entro trenta giorni dal ricevimento della decisione di accoglimento, il provvedimento motivato che conferma il diniego, il Difensore comunica al richiedente il perfezionamento dell'accesso alla documentazione richiesta e all'Amministrazione l'obbligo all'ostensione della documentazione. Infatti, univoca giurisprudenza ha chiarito che il decorso del termine senza che l'Amministrazione intervenga si traduce in una rinuncia della stessa ad opporsi all'accesso, cristallizzando la situazione in senso definitivamente favorevole al richiedente, senza lasciare più spazio ad ulteriori interventi della P.A. (Cfr. in tal senso: TAR Lazio Roma, Sez. II- Q, 4 dicembre 2023, n. 18152; TAR Lazio Roma, Sez. II, 14 febbraio 2023, n. 2642; TAR Lazio Roma, Sez. III-Bis, 18 luglio 2022, n. 10161; TAR Lazio Roma, Sez. I-Bis, 7 giugno 2021, n. 6717 e 6718; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 3 febbraio 2020, n. 1438; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-Quater, 21 ottobre 2016, n. 10507; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-Ter, 13 giugno 2016, n. 6733; TAR Toscana, Sez. II, 7 aprile 2015, n. 554).

L'articolo 16 (Difesa civica in materia di sanità) assegna al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie). Individua le strutture sanitarie nei confronti delle quali agisce. Stabilisce la necessità di assegnare al Garante per il diritto alla salute personale specializzato per il supporto tecnico, come



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

prevede l'art. 2 comma 1 della legge n. 24 del 2017. Chiarisce che per la composizione stragiudiziale delle controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, è competente la Camera regionale di conciliazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici). Chiarisce che sono escluse dalla competenza del Garante le valutazioni medico sanitarie.

L'articolo 17 (Poteri sostitutivi) stabilisce la modalità di trattamento delle richieste di esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 136 del d.lgs. 267 del 2000 e ss.mm.ii. inoltrate al Difensore civico. Preliminarmente, appare utile ricostruire l'ambito d'intervento del Difensore civico così come delineato dalla Corte Costituzionale all'esito della riforma costituzionale del 2001 (legge Costituzionale n. 3/2001), che ha attribuito agli enti locali maggiore autonomia e potestà di autodeterminazione, e contestualmente abrogato l'articolo 130 della Costituzione, ove era prevista la possibilità di un controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti locali da parte di un organo della Regione (comitato regionale di controllo ex articolo 50 comma 9 del T.U.E.L.). Nel merito, il giudice delle leggi ha più volte puntualizzato che il Difensore Civico regionale, titolare di sole funzioni di garanzia della legalità (*cf. Corte Cost. sent. n. 112 e n. 173 del 2004; sent. n. 167 del 2005*), non può, anche interpretativamente, essere titolare dei poteri sostitutivi il cui esercizio deve invece sollecitarsi presso gli organi politici di livello superiore, incidendo tale potere in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni (*Cfr. Corte Cost. sent. n. 43 e n. 112 del 2004; n. 397 del 2006*). Invero, in base alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale, la nomina del Commissario ad acta nei confronti degli enti locali spetta all'organo politico regionale di vertice (*cf. Corte Cost. sent. n. 43, n. 69 e n. 227 del 2004*), il solo titolato ad esercitare poteri sostitutivi che determinino lo spostamento eccezionale di competenze incidenti su enti politicamente rappresentativi (*cf. Corte Cost. sent. n. 313 del 2003; Corte Cost. n. 173 del 2004*). Da tale prospettiva s'impone come doverosa una lettura dell'articolo 136 del T.U.E.L. compatibile con i novellati articoli 114, e



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

118, nonché con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione. Pertanto, l'eventuale richiesta pervenuta di esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. dovrà essere inoltrata alla Giunta regionale, la quale informerà il Difensore degli esiti dell'esercizio del potere sostitutivo, e dell'eventuale nomina del Commissario ad acta.

L'articolo 18 (Costituzione parte civile) dispone che il Difensore, d'ufficio o su richiesta, può costituirsi parte civile nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e ss.mm.ii. L'Avvocatura regionale, ovvero un avvocato con gratuito patrocinio, assiste il Difensore in giudizio.

L'articolo 19 (Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale) dispone che il Difensore entro il 31 marzo di ogni anno, predisponga la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Inoltre, il Difensore può inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. La Giunta regionale riferisce ogni anno al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.

L'articolo 20 (Informazione sull'attività) prevede che il Difensore nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, può informare i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

L'articolo 21 (Disciplina transitoria) dispone che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la legge previgente, e che la funzione del Difensore di Garante per il diritto alla salute si esercita a partire dall'approvazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 8 dell'articolo 14. Le nuove disposizioni relative ai requisiti di elezione, alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, alle



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

modalità di elezione, durata, indennità e dotazione organica del difensore civico si applicano a partire dal primo rinnovo del medesimo.

L'articolo 22 (Disposizione finanziaria) Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 8, comma 1, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, concernenti la struttura organizzativa a supporto dell'attività del Garante, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026.

L'articolo 23 (Abrogazioni e modifiche) dispone che a far data dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico). Inoltre, al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), dopo le parole "deliberazione dell'ufficio di presidenza" sono inserite le seguenti: "sentito il relativo organo di controllo o di garanzia".

L'articolo 24 (Entrata in vigore) dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1 **(Finalità)**

1. Ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto la presente legge disciplina le funzioni del Difensore civico, sulla base dei principi in materia di difesa civica statale, comunitaria ed internazionale, e nel rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione.
2. Il Difensore civico assicura a chiunque una tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, imparzialità, equità, trasparenza, adeguatezza, efficienza, efficacia e tempestività.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Autonomia funzionale e organizzativa)

1. Il Difensore civico, di seguito denominato Difensore, svolge le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale da parte degli organi regionali.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a dotare la struttura amministrativa di supporto del Difensore delle adeguate risorse umane e strumentali.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Requisiti di elezione)

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale tra cittadine e cittadini di riconosciuta autorevolezza, indiscussa integrità e moralità, che si siano distinti per particolari meriti nei campi di esercizio delle funzioni.
2. Ai fini della nomina sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere regionale, il diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento ovvero il possesso di specifica e comprovata esperienza, almeno, nei settori di esercizio delle funzioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Non possono eletti alla carica di Difensore:
 - a) i membri del governo e del parlamento nazionale ed europeo;
 - b) i presidenti di regione o di provincia;
 - c) i sindaci;
 - d) i consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di città metropolitana, di comunità montane e di unioni di comuni;
 - e) i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e di aziende partecipate regionali a quota maggioritaria;
 - f) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici, di associazioni sindacali o di categoria.
2. Ai fini dell'eleggibilità le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
3. L'incarico di Difensore è incompatibile con:
 - a) l'iscrizione a partiti o movimenti politici e/o associazioni sindacali e di categoria;
 - b) l'esercizio di funzioni di amministratore di enti ed imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
 - c) l'esercizio di qualsiasi attività o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta;
 - d) l'attività di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato;
 - e) l'attività lavorativa subordinata a tempo pieno nonché con qualsiasi attività, anche autonoma, che ne impedisca l'effettivo ed efficace esercizio delle funzioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

4. Durante l'esercizio dell'incarico, il Difensore non può esercitare attività di carattere politico incompatibili con la sua indipendenza e terzietà.
5. Non possono comunque essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Modalità di elezione)

1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. Il procedimento per la candidatura all'elezione è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul portale del Consiglio regionale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione del Consiglio regionale di procedere all'elezione del Difensore;
 - b) i requisiti minimi richiesti per ricoprire l'incarico;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, previo esame istruttorio da parte della competente commissione consiliare permanente, procede all'elezione con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. Al fine di garantire la continuità, il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, il Difensore civico scaduto deve essere ricostituito entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico del precedente organo di garanzia, nel corso dei quali il medesimo svolge le proprie funzioni in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
5. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda all'elezione del Difensore almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al comma 4, la relativa competenza è trasferita, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 293/1994, al Presidente del



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio regionale, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6 (Durata)

1. L'incarico di Difensore dura cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
2. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, ovvero dichiara la sospensione dall'incarico nell'ipotesi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 235/2012.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione adottata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare il Difensore per gravi o ripetute violazioni di legge.
4. Il Difensore ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento purché ne dia avviso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Qualora l'incarico venga a cessare per motivi diversi dalla scadenza naturale, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della causa di cessazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7 **(Indennità)**

1. Al Difensore compete, per dodici mensilità all'anno, una indennità di funzione pari al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali
2. Al Difensore spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio previsto per i Consiglieri regionali previa presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente equivalente.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Dotazione organica)

1. Al Difensore è assegnata una struttura amministrativa di supporto ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.
2. Il personale della struttura amministrativa di supporto deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità in relazione alle mansioni da svolgere e alle caratteristiche di indipendenza ed imparzialità dell'ufficio.
3. La sede e i locali delle strutture amministrative di supporto sono messi a disposizione dal Consiglio regionale.
4. L'ufficio del Difensore civico può articolarsi anche in sedi regionali decentrate, previa intesa con i medesimi oppure con l'ANCI regionale o l'UPI regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Funzioni generali)

1. Il Difensore, nei limiti e con le modalità della presente legge, interviene nei casi di omissioni, ritardi o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) della Regione e dei suoi enti strumentali, ivi comprese le aziende sanitarie e ospedaliere, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale, dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali e degli enti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza della Regione;
 - b) degli enti territoriali e locali della Regione Lazio e dei loro enti strumentali, aziende comunali e società partecipate, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico della Città metropolitana o della provincia, ovvero non siano state stipulate le convenzioni di cui alla lettera a), comma 186, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;
2. Il Difensore può segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati che erogano un servizio pubblico operanti sul territorio regionale, sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 97 della Costituzione.
3. Il Difensore nell'esercizio delle proprie funzioni non può:
 - 1) sostituirsi ad un funzionario nel compimento dell'attività dovuta;
 - 2) intervenire nel merito rispetto a terapie, diagnosi, valutazioni, prescrizioni e referti medico sanitari;
 - 3) annullare o riformare atti amministrativi;
 - 4) irrogare sanzioni;
 - 5) interferire nell'attività di Organi giudiziari o di polizia giudiziaria;
 - 6) rappresentare od assistere i cittadini in giudizio;
 - 7) sospendere con la sua istanza i termini di decadenza per il ricorso al Giudice amministrativo e per la proposizione della querela;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 8) intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali;
 - 9) intervenire su richiesta dei dipendenti della Regione e delle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 2 per questioni concernenti il rapporto di lavoro.
4. Il Difensore nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge e da ogni altra disposizione normativa, tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 10

(Funzione di garanzia per le persone a rischio di discriminazione)

1. Il Difensore opera nei confronti di qualunque persona che, per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, età, identità di genere o orientamento sessuale, sia destinatario di comportamenti lesivi dei diritti della persona.
2. Per la finalità di cui al comma 1, il Difensore:
 - a) assume ogni iniziativa utile a contrastare i comportamenti che, direttamente o indirettamente, comportino una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza e abbiano lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
 - b) promuove attività di informazione e assistenza, anche legale, alle persone vittime di discriminazioni, da parte di centri e associazioni competenti;
 - c) segnala alle autorità competenti situazioni di violazione dei diritti accertate di propria iniziativa o su segnalazione e favorisce l'assistenza legale contro la discriminazione attraverso intese con i soggetti legittimati ad agire in giudizio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), che operano a livello territoriale;
3. Al fine di tutelare i diritti delle persone provenienti da Paesi terzi o comunque migranti, indipendentemente dallo status di cittadinanza e dalla loro condizione giuridica, il Difensore:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- a) promuove attività di informazione finalizzata alla prevenzione degli atti di discriminazione di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e alla rimozione dei loro effetti;
 - b) promuove azioni volte a favorire adeguate soluzioni nell'accoglienza delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale, delle persone vittime di tratta e di quanti possano essere stati oggetto di atti di violenza, di sfruttamento o di riduzione in schiavitù;
 - c) sollecita l'attuazione delle norme relative all'iscrizione anagrafica, con particolare attenzione alla registrazione alla nascita dei figli di persone immigrate anche prive di permesso di soggiorno;
 - d) sollecita l'attuazione del diritto alla salute delle persone indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica e segnala eventuali inadempienze alle autorità competenti;
 - e) promuove la collaborazione tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali competenti e le associazioni di volontariato anche ai fini dell'informazione e dell'assistenza legale per le persone vittime di discriminazioni per motivi etnici, nazionali, linguistici o religiosi, ai sensi degli articoli 43 e 44 del decreto legislativo_286/1998.
4. Il Difensore sostiene azioni dirette a realizzare la parità di genere ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e della legge regionale del 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 11 (Attività)

1. Il Difensore, oltre alle funzioni attribuite di cui agli articoli 9 e 10, può svolgere le seguenti attività:
 - a) esprimere pareri non vincolanti in ordine ai provvedimenti legislativi ed amministrativi generali nelle materie afferenti alle funzioni attribuite;
 - b) su richiesta motivata, essere audito presso il Consiglio regionale o una commissione consiliare ovvero presso la Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia;
 - c) partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi, istituiti nelle materie afferenti alle funzioni attribuite, presso la Giunta o il Consiglio regionale;
 - d) assistere come uditore senza diritto di voto, e di parola salvo richiesta della Commissione all'unanimità dei presenti di audire il Difensore, ai lavori delle Commissioni consiliari con la possibilità di presentare memorie scritte;
 - e) accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e società partecipate in cui si svolgano attività rilevanti nelle materie afferenti alle funzioni attribuite.
 - f) rivolgere, nell'esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti, le quali sono tenute a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione, trascorsi i quali, può rendere tramite comunicazione al Consiglio regionale, una dichiarazione pubblica, sempre accompagnata dalle controdeduzioni dell'amministrazione o dell'ente competente, se fornite entro il predetto termine.
 - g) proporre alle strutture regionali competenti e alle Società con partecipazione regionale, iniziative concrete di formazione, informazione e promozione sui temi dei diritti e delle garanzie a beneficio dei cittadini;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- h) promuovere forme di collaborazione istituzionale volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni e la conoscenza dell'istituto della difesa civica nell'ambito scolastico;
- i) collaborare con il Comitato regionale per le comunicazioni per promuovere iniziative per una cultura della comunicazione efficiente e puntuale a beneficio dei cittadini della Regione Lazio;
- j) Intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi pubblici e privati, con enti ed istituzioni locali, con organismi del terzo settore operanti sul territorio e Università.
- k) promuovere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con il Mediatore europeo, con il Commissario ai diritti umani del Consiglio d'Europa e con gli organismi internazionali europei, nazionali, regionali e locali di difesa civica, avvalendosi anche del supporto del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle regioni e delle Province autonome.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 12

(Attivazione dell'intervento)

1. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta di persone, singole o associate, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi, nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9 commi 1 e 2, per assicurare che:
 - a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati secondo principi di buona amministrazione;
 - b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati, ovvero siano conclusi nei termini di legge;
 - c) non si verifichino mancanze di risposte, chiarimenti o informazioni.
2. La richiesta di intervento del Difensore di cui al comma 1 deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento o l'atto. Decorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dalla presentazione, può essere chiesto per iscritto l'intervento allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita dall'amministrazione, ovvero segnalando il silenzio della stessa.
3. La richiesta d'intervento del Difensore non è soggetta a formalità.
4. Nel caso in cui la richiesta pervenuta non fosse di competenza del Difensore, è trasmessa d'ufficio ad altra Autorità di Garanzia, informando il richiedente.
5. Nel caso in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale il Difensore può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 13

(Modalità d'intervento)

- 1) Nelle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1, il Difensore entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne valuta preliminarmente il fondamento e in caso di valutazione negativa, comunica entro i successivi quindici giorni all'interessato i motivi dell'archiviazione.
- 2) Nel caso in cui la valutazione preliminare di cui al comma 1 sia positiva, il Difensore in conformità ai principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. nei successivi quindi giorni, salve le eventuali sospensioni di legge, può:
 - a) chiedere agli istanti eventuali opportune integrazioni documentali da far pervenire entro dieci giorni da ricevimento dalla richiesta;
 - b) chiedere alle amministrazioni o ai soggetti interessati di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari connessi alla richiesta d'intervento. In tal caso, il Difensore può avere accesso agli atti e ai documenti, senza limitazione, relativi all'oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nei termini di cui all'art. 14 comma 2. L'uso della documentazione e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati;
 - c) formulare i propri suggerimenti e raccomandazioni all'amministrazione o ai soggetti interessati, per l'eliminazione o la correzione, entro un termine stabilito, delle irregolarità rilevate, ovvero chiedere la tempestiva conclusione del procedimento;
 - d) sollecitare le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire al richiedente, entro un termine stabilito, tutte le risposte, le informazioni e i chiarimenti richiesti.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 3) Nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9 comma 1 il Difensore può inoltre:
- a) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento e il dirigente, i quali hanno l'obbligo di presentarsi nel termine fissato;
 - b) proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, lettera b). In tal caso informa l'assessore competente e il dirigente per gli adempimenti di cui all'articolo 14 comma 3 e 4;
 - c) intraprendere qualsiasi altra attività o iniziativa necessaria per il compimento delle funzioni attribuite.
- 4) Il Difensore informa gli interessati dell'andamento e del risultato del suo intervento, potendo indicare anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 14

(Obblighi di collaborazione e riservatezza)

1. Le amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 9 commi 1 e 2 sono tenuti a prestare al Difensore leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento della finalità della presente legge.
2. Il dirigente e il responsabile del procedimento oggetto dell'intervento del Difensore sono tenuti a fornire, entro dieci giorni, tutti i documenti, dati, informazioni e chiarimenti richiesti,
3. In caso di mancata collaborazione da parte del responsabile del procedimento, del dirigente o di altri funzionari comunque interpellati per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il Difensore segnala il fatto alla struttura di appartenenza ai fini della valutazione o dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare a carico dei medesimi, previsto dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.
4. L'esito dei procedimenti disciplinari e di valutazione è comunicato al Difensore.
5. Al Difensore non può essere opposto il segreto d'ufficio.
6. Il Difensore è tenuto al segreto o alla riservatezza su atti, notizie e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della propria funzione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia, anche dopo essere cessato dalla carica.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 15

(Tutela del diritto di accesso)

1. Il Difensore interviene a tutela del diritto di accesso, secondo la normativa vigente, nei confronti:
 - 1) delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9 commi 1;
 - 2) delle amministrazioni e dei soggetti di cui all'articolo 9 comma 2, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico della Città metropolitana o della Provincia.
2. Il Difensore ricevuta l'istanza di riesame la invia all'amministrazione resistente se non previsto dalla specifica normativa.
3. Il Difensore, esaminata l'istanza di riesame e le eventuali memorie pervenute dall'amministrazione resistente, se ritiene che l'accesso sia stato illegittimamente rifiutato o inadempito o differito, adotta una decisione con la quale invita l'amministrazione a riesaminare il rifiuto o l'inadempimento o il differimento, comunicandolo anche al richiedente.
4. Nei casi in cui l'amministrazione resistente non trasmetta il provvedimento motivato che conferma il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della decisione di accoglimento, sia al richiedente che al Difensore civico, quest'ultimo comunica alle parti il perfezionamento dell'accesso e l'obbligo per l'amministrazione, ai sensi di legge, di ostensione della documentazione richiesta.
5. Ai sensi della normativa vigente, l'istanza di riesame al Difensore a tutela del diritto d'accesso interrompe il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 16

(Difesa civica in materia di sanità)

1. Il Difensore assume la funzione di Garante per il diritto alla salute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), per assicurare in ambito sanitario e sociosanitario il rispetto della normativa vigente e, in particolare, l'applicazione degli indirizzi regionali per la fornitura di prestazioni e servizi sanitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Difensore civico interviene nei confronti delle strutture sanitarie intese come: organismi sanitari pubblici, organismi sanitari privati accreditati e non accreditati.
3. Il Difensore, nella sua funzione di Garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
4. Il Difensore acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora ne abbia verificato la fondatezza:
 - a. interviene a tutela del diritto leso, invitando il rappresentante legale della struttura sanitaria interessata ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1;
 - b. segnala le violazioni eventualmente riscontrate agli organi regionali competenti per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, nonché agli ordini e collegi professionali di settore.
5. Per le finalità di cui al comma 3 il Difensore può:



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- a. chiedere chiarimenti e informazioni alle strutture sanitarie di cui al comma 2, le quali sono tenute a rispondere nel termine massimo di 10 giorni;
 - b. accedere a tutti i documenti, i dati e le informazioni connesse al proprio intervento entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Il Difensore nel caso siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 5 informa l'Assessore competente e il dirigente della struttura sanitaria pubblica per gli adempimenti di cui all'articolo 14.
 7. L'intervento del Difensore civico è escluso in materia di responsabilità sanitaria.
 8. Sono escluse dalla competenza del Difensore le valutazioni medico sanitarie.
 9. Il Difensore, per lo svolgimento delle funzioni di Garante per il diritto alla salute si avvale della struttura organizzativa di cui all'articolo 8, incrementata, per il supporto tecnico previsto dall'art. 2 comma 1 della legge n. 24 del 2017, con personale in possesso di specifiche competenze amministrative in ambito sanitario e sociosanitario, da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
 10. Per la composizione stragiudiziale delle controversie tra i cittadini e gli enti del servizio sanitario regionale relative all'erogazione di prestazioni sanitarie, anche riguardanti la responsabilità medico-professionale, è competente la Camera regionale di conciliazione, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici) e ss.mm.ii.
 11. I rapporti tra il Difensore e la Camera regionale di conciliazione sono improntati al principio della reciproca collaborazione.
 12. Il Difensore nell'esercizio delle sue funzioni può, ricorrendone i presupposti, segnalare alle parti interessate ruolo e funzioni della Camera e a quest'ultima eventuali necessità connesse a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 1 del 2016 e relativo regolamento di attuazione".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 17

(Poteri sostitutivi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 (Poteri sostitutivi) della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e ss.mm.ii. e dalle leggi regionali che disciplinano espressamente l'esercizio del potere sostitutivo nei vari settori, il Difensore inoltra alla Giunta regionale la richiesta pervenuta di esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.
2. La Giunta regionale informa il Difensore degli esiti dell'esercizio del potere sostitutivo e dell'eventuale nomina del Commissario ad acta.



Art. 18

(Costituzione parte civile)

- 1 Il Difensore, d'ufficio avendone ricevuto notizia, o su richiesta dell'interessato o di suo rappresentante legale, può comunicare al giudice competente la decisione di costituirsi parte civile nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e ss.mm.ii.
- 2 La richiesta di costituzione di parte civile deve essere corredata della documentazione a comprova dei presupposti di legge e della pendenza di giudizio penale, su cui l'ufficio del Difensore effettua le opportune verifiche.
- 3 Il Difensore riscontra la richiesta di costituzione di parte civile entro trenta giorni dal ricevimento, salva l'eventuale sospensione per la verifica di cui al comma 2. La decisione di accoglimento o rigetto è motivata e totalmente discrezionale. Il Difensore procede a comunicare la decisione di costituirsi parte civile al giudice competente entro 10 giorni dalla decisione.
- 4 Nell'adottare la decisione di cui al comma 3 il Difensore tiene conto della eventuale presenza nel processo stesso o in altri processi ad esso collegati, quali controparti, di presunte vittime ascrivibili tra le parti sociali deboli parimenti meritevoli di particolare protezione.
- 5 Il Difensore che si costituisce parte civile è assistito in giudizio dall'Avvocatura regionale o da un avvocato che abbia accettato il gratuito patrocinio.
- 6 Il Difensore civico può chiedere che il risarcimento del danno o la restituzione o riparazione alla parte civile siano prestati a beneficio di organizzazioni pubbliche o di volontariato sociale senza fini di lucro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 19

(Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale)

- 1 Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
- 2 Il Difensore può inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
- 3 La Giunta regionale riferisce ogni anno al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 20

(Informazione sull'attività)

1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, può informare i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.
2. Il Difensore può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 21

(Disciplina transitoria)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la legge previgente.
2. La funzione del Difensore di Garante per il diritto alla salute si esercita a partire dall'approvazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 9 dell'articolo 16.
3. Le nuove disposizioni relative ai requisiti di elezione, alle cause di incompatibilità e ineleggibilità, alle modalità di elezione, durata, indennità e dotazione organica del Difensore si applicano a partire dal primo rinnovo del medesimo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 8, comma 1, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse già destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, concernenti la struttura organizzativa a supporto dell'attività del Garante, si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente nell'ambito del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 23

(Abrogazioni e modifiche)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico).
2. Al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale), dopo le parole "deliberazione dell'ufficio di presidenza" sono inserite le seguenti: "sentito il relativo organo di controllo o di garanzia".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Firmato digitalmente da:
Daniele Maura
Data: 20/03/2024 16:45:50